



ACUSTICA  
RUMORE E VIBRAZIONI

Sede principale: Via Massari 189/A - 10148 Torino  
Tel. (011) 2269878 - 2269903 - 2269863 - 2269984  
Fax (011) 2269918 - 2269856


SICUREZZA ed IGIENE DEL LAVORO, ECOLOGIA  
IGIENE degli ALIMENTI, ELETTROTECNICA

DIVISIONE Ares Acoustic Research

Sede di Verona: Via Poloni 4 - 37122 Verona - Tel (045) 8065061  
P.IVA: 070429900145

DIVISIONE Ares blu

Posta Elettronica: ares@ares.to.it Internet: www.ares.to.it





## COMUNE DI POLONGHERA

### PROVINCIA DI CUNEO

# PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

## RELAZIONE ALLEGATA ALL'ELABORATO DEFINITIVO

Relazione n.	Rev.	Data	Resp. Progetto	Direzione tecnica
5197	00	aprile 2004	Guido Calderoni  Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte (D.D. n. 49 del 10/02/2003)	ing. Marcella Rolando  Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte: DGR n. 133-14232 del 25/11/96
Pagine n° 11 compresa la presente				

## **INDICE**

<b>1</b>	<b><i>PREMESSA</i></b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b><i>DEFINIZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI</i></b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b><i>CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI POLONGHERA</i></b>	<b>8</b>
	<b><i>3.1 Variazioni apportate a conclusione dell'iter procedurale di approvazione della proposta di classificazione acustica</i></b>	<b>9</b>
	<b><i>3.2 Considerazioni finali</i></b>	<b>10</b>

## **1 PREMESSA**

Nel seguito si richiamano innanzitutto i concetti generali in merito alle definizioni ed ai riferimenti normativi (par. 1 della relazione descrittiva n° 5197 del luglio 2003): si procede poi ad inquadrare la situazione a seguito delle eventuali osservazioni ricevute da pubblico, Provincia e Comuni limitrofi provvedendo quindi a definire gli elaborati finali ed a evidenziare le principali informazioni in merito alla classificazione acustica del territorio comunale.

## 2 DEFINIZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI

La classificazione acustica del territorio comunale (nota anche come *zonizzazione acustica*) ha come obiettivo l'individuazione sul territorio comunale di aree omogenee cui abbinare limiti di rumorosità tali da garantire una condizione acustica compatibile con la destinazione d'uso del territorio (tipologia degli insediamenti presenti ed utilizzo del territorio); il concetto di "classificazione acustica del territorio" viene preliminarmente introdotto con il *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991* (nel seguito richiamato come DPCM 1/3/91); con riferimento a tale iniziale definizione, seguono tutta una serie di provvedimenti legislativi in materia di protezione dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico che meglio dettagliano e precisano competenze e responsabilità degli Enti e soggetti coinvolti nel raggiungimento dell'obiettivo.

Un completo riferimento legislativo sul tema dell'acustica ambientale è costituito dalla *Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n°447* (nel seguito richiamata come Legge 447); all'art. 6 tale legge individua fra le competenze dei Comuni la predisposizione della classificazione acustica del proprio territorio.

La metodologia operativa ed i criteri per provvedere alla definizione tecnica delle zone acustiche vanno stabiliti tenendo conto di vari decreti attuativi che provvedono a definire un quadro operativo per la redazione della classificazione acustica del territorio; tra i decreti più importanti inerenti al tema in oggetto si possono evidenziare i seguenti:

- Decreto Ministeriale 31/10/97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale": si riferisce sostanzialmente alla rumorosità di origine aeroportuale ed all'art. 6, si occupa della caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale definendo specifiche aree di rispetto.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore": determina i valori limite (immissione, emissione, attenzione e qualità) riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio catalogate e definite nella tabella A del decreto stesso ed alle quali deve far riferimento la classificazione acustica.
- Decreto Ministeriale 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico": non ha riferimenti diretti alla classificazione acustica del territorio ma tramite definizioni criteri e modalità tecniche di misura,

fornisce la base tecnica per valutare i livelli sonori che dovranno poi essere comparati con i limiti di zona stabiliti in fase di classificazione acustica del territorio comunale.

- Decreto del Presidente della Repubblica 18/11/98 n°459 “*Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della legge 26 ottobre 1995 n°447 in materia di inquinamento acustico da traffico ferroviario*”: stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore avente origine da infrastrutture ferroviarie definendo tra l’altro all’art. 3, le relative fasce di pertinenza.

In realtà, è tuttora mancante un decreto attuativo riguardante le infrastrutture stradali e di conseguenza mancano le definizioni in merito alle fasce di pertinenza relative a tali infrastrutture: il testo di tale decreto è disponibile solamente in forma di bozza comprendente la proposta del Ministero dell’Ambiente e la rettifica da parte del Ministero dei Trasporti.

Nella definizione della metodologia operativa per la classificazione acustica del territorio vanno principalmente tenute in conto le Leggi ed i Regolamenti regionali: nel caso specifico, la Regione Piemonte, con la *Legge n°52 del 20 ottobre 2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”* (nel seguito richiamata come Legge Regionale), ha provveduto a riordinare le competenze amministrative e le funzioni di Regioni, Province e Comuni ed in tema di classificazione acustica, definendo le linee guida generali e l’iter procedurale per l’approvazione della classificazione acustica.

Le linee guida per la classificazione acustica richiamate in forma generica nella Legge Regionale sono state ulteriormente precisate dal punto di vista tecnico e operativo, nella *Deliberazione della Giunta Regionale n° 85-3802 del 6 agosto 2001* (nel seguito richiamata come DGR) che provvede a definire principi, metodologie e criteri per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale.

La DGR provvede inoltre a definire il “*gruppo tecnico interdisciplinare*” che operativamente deve provvedere alla redazione della classificazione acustica e che deve essere formato almeno da un tecnico esperto in urbanistica e da un tecnico competente in acustica ambientale regolarmente iscritto alle specifiche liste Regionali (ai sensi dell’art. 2, commi 7 ed 8 della Legge 447).



Nella pagina seguente si riporta uno schema riassuntivo delle classi di destinazione d'uso del territorio con relative descrizioni e valori limite, così come riportate nella tabella A del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

*DPCM 14/11/97 - TABELLA A: classificazione del territorio comunale*

**CLASSE I – aree particolarmente protette:** rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

**CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

**CLASSE III – aree di tipo misto:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

**CLASSE IV – aree di intensa attività umana:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

**CLASSE V – aree prevalentemente industriali:** rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

**CLASSE VI – aree esclusivamente industriali:** rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

**Tabella 1.2 – DPCM 14/11/97 – Tabella B : Valori limite di emissione**

<b>VALORI LIMITE DI EMISSIONE – Leq in dB(A)</b>			
<b>CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO</b>		<b>TEMPI DI RIFERIMENTO</b>	
		<b>DIURNO (6.00-22.00)</b>	<b>NOTTURNO (22.00-6.00)</b>
Aree particolarmente protette	Classe I	45	35
Aree prevalentemente residenziali	Classe II	50	40
Aree di tipo misto	Classe III	55	45
Aree di intensa attività umana	Classe IV	60	50
Aree prevalentemente industriali	Classe V	65	55
Aree esclusivamente industriali	Classe VI	65	65

*Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.*

**Tabella 1.3 – DPCM 14/11/97 – Tabella C : Valori limite assoluti di immissione**

<b>VALORI LIMITE DI IMMISSIONE – Leq in dB(A)</b>			
<b>CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO</b>		<b>TEMPI DI RIFERIMENTO</b>	
		<b>DIURNO (6.00-22.00)</b>	<b>NOTTURNO (22.00-6.00)</b>
Aree particolarmente protette	Classe I	50	40
Aree prevalentemente residenziali	Classe II	55	45
Aree di tipo misto	Classe III	60	50
Aree di intensa attività umana	Classe IV	65	55
Aree prevalentemente industriali	Classe V	70	60
Aree esclusivamente industriali	Classe VI	70	70

*Valori limite assoluti di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.*



### **3 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI POLONGHERA**

La classificazione acustica del territorio comunale è stata sviluppata in collaborazione con il Tecnico urbanista arch. SELLINI Davide, il Tecnico comunale geom. BAUDRACCO Mattia ed in accordo con le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di destinazioni d'uso del territorio.

La metodologia seguita si compone delle fasi di lavoro evidenziate nella DGR, e più precisamente:

- FASE 0: Acquisizione dati ambientali ed urbanistici;
- FASE I: Analisi delle norme tecniche di attuazione del PRGC, determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche ed elaborazione della bozza di classificazione acustica;
- FASE II: Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica;
- FASE III: Omogeneizzazione della classificazione acustica ed individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto;
- FASE IV: Inserimento delle fasce cuscinetto (suddivisa in FASE IV-1) e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti (suddivisa in FASE IV-2).

Per quanto maggiori dettagli sulle fasi operative si rimanda alla relazione descrittiva n° 5197 di luglio 2003.

### **3.1 Variazioni apportate a conclusione dell'iter procedurale di approvazione della proposta di classificazione acustica**

Secondo i criteri individuati all'art. 7 della Legge Regionale 20 ottobre 2000 n° 52, a conclusione della procedura di approvazione il Comune adotta la classificazione acustica tenendo conto delle eventuali osservazioni ricevute dal pubblico e di eventuali rilievi della Provincia e dei Comuni limitrofi.

Nel caso in esame, relativamente alle osservazioni ricevute dalla Provincia di Cuneo (comunicazione del 5 dicembre 2003, Prot. n. 62738/3.5.7/171) si precisa quanto segue:

1. in riferimento alla fase di omogeneizzazione e più precisamente a quanto riportato nella scheda OM-1 (rif. relazione descrittiva n° 5197 del luglio 2003), l'area (IVa) inserite in classe IV e l'area inserita in classe V, sono state omogeneizzate in classe III in quanto si tratta di due aree destinate all'attività agricola, confinanti con aree della medesima destinazione d'uso nel comune di Casalgrasso.
2. Per quanto riguarda la localizzazione delle aree destinate allo svolgimento di manifestazioni e/o spettacoli a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto, è parte integrante del piano di classificazione acustica e va pertanto raccordata con gli strumenti urbanistici comunali. Il Comune, nell'ambito del regolamento comunale, di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 52/2000, stabilisce regole per la gestione di queste aree e per le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività in oggetto: tale regolamento fissa limiti sonori all'interno dell'area in parola durante i periodi di svolgimento delle manifestazioni anche in deroga a quelli di zonizzazione.
3. Per quanto riguarda eventuali accostamenti critici con i comuni limitrofi di Faule e Casalgrasso si precisa che:
  - nel comune di Faule è presente un'area inserita in classe IV confinante con un'area inserita in classe III nel comune di Polonghera;
  - dato il mancato accordo fra i due comuni, permane l'accostamento critico rilevato fra l'“Area produttiva” inserita in classe V all'interno del territorio comunale di Polonghera e le aree agricole nel comune di Casalgrasso inserite in classe III. Si rimanda pertanto alla Provincia per quanto di competenza.

### 3.2 Considerazioni finali

La classificazione acustica definitiva del territorio comunale di Polonghera, è riportata sulla cartografia allegata relativa all'intero territorio comunale in scala 1:5.000 ed al centro abitato in scala 1:2000 (disegni n°1 e n°2).

Si evidenzia inoltre che:

- per quanto riguarda l'individuazione di aree destinate allo svolgimento di manifestazioni e/o spettacoli a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto, sono state individuate le seguenti zone:
  - area T1 – l'area di Via Umberto;
  - area T2 – l'area prospiciente via Parrocchia;
  - area T3 – l'area del campo sportivo.
- nel caso in esame, non sono state evidenziate fasce di pertinenza in merito ad infrastrutture aeroportuali e ferroviarie data la mancanza di tali infrastrutture sul territorio comunale: lo stesso dicasi per le infrastrutture stradali per le quali manca invece un decreto specifico.
- nell'ambito della classificazione acustica sono presenti casi di adiacenza di classi non contigue (adiacenza di aree classificate in modo tale che i limiti applicabili differiscano di più di 5 dB(A)). A fronte di tale situazione si rende quindi necessaria la predisposizione di piani di risanamento acustico verificando innanzitutto l'effettiva criticità acustica degli accostamenti evidenziati.

Si ricorda infine che dopo l'entrata in vigore del previsto decreto in relazione alle definizioni delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, la classificazione acustica del territorio comunale dovrà essere opportunamente integrata.